

INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA

16/2020

A cura di d. Bruno Bordignon

257/20 Consigli di classe e collegi docenti, un modello per la verbalizzazione delle riunioni online

di Antonio Fundaro

Barcamenarsi tra normativa e necessità mai era risultato tanto difficile come in questi mesi. Mesi nei quali le scuole sono state costrette da un lato a rivedere le loro funzioni, le modalità di erogazione della didattica, la loro comunicazione all'esterno, l'organizzazione degli uffici in rispetto della normativa in continua evoluzione, dall'altro a rispettare, talvolta formalmente, quelle che sono le scadenze collegate alla didattica e alla sua erogazione, ma anche all'organizzazione complessiva della scuola.

Tra consigli e collegi già previsti e calendarizzati e riunioni rese necessarie per fronteggiare gli adempimenti, i dirigenti scolastici sono stati costretti, per rivendicare il ruolo fermo e indispensabile degli organi collegiali, a rispettare le scadenze previste e a concordare, con i docenti, nuove e inderogabili riunioni degli organi collegiali. Perché, al di là della normativa in divenire e, talvolta, la poca chiarezza della gestione online delle riunioni degli organi collegiali, molte scuole hanno già riunito gli organi collegiali. Sia il collegio dei docenti, sia i consigli di classe, interclasse e intersezione.

“In presenza” ...

Di fatto, la dicitura “in presenza”, legittimerebbe la possibilità di riunire “non in presenza” gli organi collegiali. La nota MIUR n. 279 del 8/03/2020 recita, infatti, che “sono sospese tutte le riunioni degli organi collegiali in presenza”, di fatto non escludendo, anzi, avvalorando la possibilità di una riunione con modalità diverse. Cosa per altro chiarita e giustificata nella nota precedente, ovvero la 278 del 6/03/2020. La nota, chiaramente prevede che le riunioni degli organi collegiali (già convocato o improcrastinabili) siano “effettuate con modalità telematiche o in presenza”.

L'evoluzione normativa al tempo di COVID-19

Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito nella L. n. 13/2020, all'articolo 1, comma d) recita “sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza”;

Il DPCM 4 marzo 2020 all'articolo 1, comma d, recita: “d) limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell'interno e della difesa”. Di fatto, in questo caso, non si prevede, chiaramente, la sospensione delle attività funzionali all'insegnamento. Ragion per la quale il ministero è costretto a emanare, due giorni dopo, la nota 278, integrata e completata, il giorno 8 di marzo, dalla nota 279.

La nota MIUR 278 del 06/03/2020 recita “Riunioni degli organi collegiali: Nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione per le quali è stata disposta la chiusura, sono annullate tutte le riunioni degli organi collegiali, già calendarizzate, per il periodo previsto. Nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione per le quali è stata disposta la sospensione delle attività didattiche, le riunioni degli organi collegiali e le assemblee mensili degli studenti, già calendarizzate potranno essere posticipate alla fine della fase di sospensione ovvero effettuate con modalità telematiche o in presenza. Nel caso in cui dette riunioni si svolgano in presenza, andranno in ogni caso assicurate, in relazione all’entità dell’emergenza epidemiologica, misure precauzionali quali un adeguato distanziamento tra i partecipanti, ai sensi delle disposizioni vigenti. Si raccomanda comunque, ai dirigenti scolastici, una attenta valutazione in merito alla necessità di convocazione dei predetti organi, evitando convocazioni non improcrastinabili”.

La nota MIUR n. 279 del 8/03/2020 recita “Riunioni degli organi collegiali: Nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione sono sospese tutte le riunioni degli organi collegiali in presenza fino al 3 aprile 2020. Si raccomanda di valutare attentamente l’opportunità di mantenere impegni collegiali precedentemente calendarizzati, riducendo allo stretto necessario gli incontri organizzati in via telematica, al fine di lasciare ai docenti il maggior tempo possibile per lo sviluppo della didattica a distanza”.

Il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 contenenti “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato sulla GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020 ed entrato in vigore il 26/03/2020, all’articolo 1, comma p) prevede la “sospensione dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché’ delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e

università per anziani, nonché’ i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza”.

Il DPCM 22 marzo 2020, all’articolo 1, comma 1, lettera e) recita “sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti”.

La Legge 81/2017, dall’articolo da 18 al 23 (art. 2, comma 1, lett. r) ci conferma quanto il lavoro agile sia assolutamente estensibile (di fatto, ad oggi, lo è, anche se esplicitamente solo per il personale ATA) al mondo della scuola. L’articolo 18, comma 1, pare tra tutti, quello che meglio chiarisce la questione, quando recita che “Le disposizioni del presente capo, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovono il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro

subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva”.

Il Decreto-Legislativo 81/08 in tema di Sicurezza, all’articolo 175 comma 3, recita: “in assenza di una disposizione contrattuale riguardante l’interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale”. Disciplinando, in questo caso, le eventuali disposizioni impartite in assenza di una specifica norma contrattuale.

La Direttiva 2 del 12 marzo 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione recanti “Indicazioni contenimento e gestione emergenza epidemiologica COVID-19 nelle PA art 1 comma 2 Dlgs 165/01” all’articolo 3 recita “in considerazione delle misure in materia di lavoro agile previste dai provvedimenti adottati in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le pubbliche amministrazioni, anche al fine di contemperare l’interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell’azione amministrativa, nell’esercizio dei poteri datoriali assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera e) del DPCM 8 marzo 2020”.

Gli organi collegiali

Gli organismi a carattere collegiale sono previsti a vari livelli della scuola.

La funzione degli organi collegiali è diversa a seconda dei livelli di collocazione: è consultiva e propositiva a livello di base (consigli di classe e interclasse), è deliberativa ai livelli superiori (consigli di circolo/istituto).

Assemblea dei genitori

L’articolo 15 del Decreto Legislativo 297 del 16 aprile 1994 e successive modifiche introduce l’assemblea dei genitori che, però, proprio in questo momento storico non è destinataria di provvedimenti normativi. Rimarrebbe, dunque, sospeso, meglio non nello specifico regolamentato, il diritto dei genitori di riunirsi in assemblea tra di loro per discutere di problemi che riguardino aspetti di carattere generale della scuola o delle classi frequentate dai propri figli.

Consigli di classe

L’articolo 5 del succitato Decreto Legislativo 297 del 16 aprile 1994 e successive modifiche prevede che del consiglio di classe che si occupa dell’andamento generale della classe, formula proposte al dirigente scolastico per il miglioramento dell’attività, si esprime su eventuali progetti di sperimentazione, presenta proposte per un efficace rapporto scuola-famiglia, debbano far parte anche, limitatamente a quanto di loro competenza, anche i genitori. Naturalmente detta possibilità è estesa anche ai consigli di interclasse nella scuola primaria e di intersezione nella scuola dell’infanzia.

La normativa pare sufficientemente chiara rispetto alla possibilità di convocare per motivi urgenti e indifferibili l’organo collegiale anche con modalità online. Proponiamo, allegato all’articolo, un modello di verbalizzazione di consiglio di classe / interclasse / intersezione che tenga conto delle novità sopraggiunte e della necessità che siano garantiti i diritti dei docenti a partecipare alla riunione.

Ricordiamo quanto già espresso per la nota MIUR n. 279 del 8/03/2020 che recita, infatti, che “sono sospese tutte le riunioni degli organi collegiali in presenza”, e per nota 278 del 6/03/2020 che prevede che le riunioni degli organi collegiali (già convocato o improcrastinabili) siano “effettuate con modalità telematiche o in presenza”. Dunque, al di là degli aspetti giuslavoristi collegati al CCNL che non prevede espressamente nulla in merito (ma neppure il contrario), deve potersi ritenere convocabile e valida la riunione di tali organi collegiali. Tra l’altro sono numerose le scuole che, anche su richiesta dei docenti, hanno convocato e, di fatto, riuniti i detti organi collegiali. Resta in dubbio ma, a mio avviso applicabile, il disposto della Legge 81/2017, dagli artt. da 18 a 23 (art. 2, comma 1, lett. r) relativi al lavoro agile che, per forza di cose, è estendibile anche al docente, se proprio si volesse disquisire sul caso.

La FLC-CGIL pare andare, come numerose altre sigle sindacali in questa direzione quando precisa che “nella situazione d’emergenza che ha decretato la sospensione delle attività didattiche risultano sospese anche le riunioni degli organi collegiali in presenza: se programmate non ci sono elementi ostativi al loro svolgimento “in remoto”, ma deve essere garantita la funzionalità della piattaforma per consentire la partecipazione diretta di tutti. È bene precisare che il piano annuale delle attività,

come deliberato, comprende impegni di diversa tipologia, programmati puntualmente o individuati in attesa di conferma. Il contesto di emergenza può richiedere una riorganizzazione (per via collegiale), sempre riconducibile agli art. 28-29 e 30 del CCNL. L'art.29 comma 1 del CCNL 2006-2009 prevede una serie di impegni inerenti la funzione docente e il comma 2 gli adempimenti individuali. In ragione di una modalità didattica diversa, si adeguano al sistema in uso e rispondono alle subentrante esigenze. Non è prevista quantificazione oraria, come in un contesto normale, ma è assolutamente necessario valutare (e condividere) l'eventuale sovraesposizione agli strumenti tecnologici, anche in considerazione della complessiva prestazione lavorativa (correzione dei compiti, interventi individualizzati, contatti mail...)"

Nella stessa direzione va, il già citato articolo 175 comma 3 del DLgs 81/08 in tema di Sicurezza: "in assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale".

Da non dimenticare che rientra fra le attività aggiuntive previste all'art.30 del CCNL 2006- 2009 l'incarico di coordinatore di classe. Vero è che non è funzione obbligatoria né contrattualmente né per legge, ma, se precedentemente individuato (pre-Coronavirus) con conferimento di relativa nomina deve proseguire, per continuità, le funzioni in questa fase straordinaria e, principalmente, molto delicata.

(ALLEGATO MODELLO VERBALE)

Consigli di circolo/istituto

L'articolo 8 del Decreto Legislativo 297 del 16 aprile 1994 e successive modifiche, istituisce e disciplina il Consiglio di istituto quale l'organo di indirizzo e di gestione degli aspetti economici e organizzativi generali della scuola. Rappresenta tutte le componenti dell'Istituto (docenti, studenti per le sole scuole secondarie di secondo grado, genitori e personale non docente) con un numero di rappresentanti variabile a seconda delle dimensioni della scuola.

Collegio dei docenti

L'articolo 7 del Decreto Legislativo 297 del 16 aprile 1994 e successive modifiche e il Decreto del Presidente della Repubblica 275 dell'8 marzo 1999, in particolare articoli 3, 4 e 5, istituiscono e disciplinano il collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nell'istituzione scolastica ed è presieduto dal Dirigente scolastico. Il collegio dei docenti ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'istituto. In particolare, cura la programmazione dell'azione educativa anche per adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Con l'autonomia scolastica del 1999 le competenze del collegio dei docenti si sono ampliate notevolmente. Anche per la riunione di questo organo valgono le considerazioni espresse per il consiglio di classe / interclasse / intersezione. A tal riguardo appare condivisibile la valutazione espressa da FLC-CGIL che sul fascicolo relativo al caso specifico scrive "Nella definizione di smart working c'è, per legge, un principio di flessibilità che non punta a riprodurre l'orario di lavoro, ma ad ottenere gli stessi risultati con tempi e modalità differenti rispetto al lavoro in presenza" che interessa gli organi collegiali, comunque obbligatori per il docente, anche in sospensione della didattica in aula (ma non a distanza); e estende lo stesso principio in alla didattica a distanza affermando che "tenuto conto che la dimensione didattica si esplica non fra datore di lavoro e dipendente ma fra docente e discente. Talché vanno nettamente distinti, da un lato, l'aspetto organizzativo della prestazione lavorativa che pure in queste eccezionali circostanze si dà la singola istituzione scolastica, e, dall'altro, il contenuto e il concreto dispiegarsi della relazione educativo-didattica che rimane nella piena disponibilità del docente".

(ALLEGATO MODELLO VERBALE)

La funzione docente e la funzione educativa che è da modello per gli alunni

Le precisazioni giuridiche al fine di facilitare i docenti nel reperimento della normativa e, più ancora, per certificare che alla loro infinita disponibilità e alla capacità di adattamento corrisponde un analogo supporto di norme, anche qualche piccola interpretazione, che rende il loro impegno anche adeguato all'importante richiesta che questo tempo sta chiedendo al mondo della scuola. Un surplus di impegno che, talvolta, sta diventando un impegno giornaliero 24h. Altro è continuare a ritenere che i docenti non hanno nessun obbligo (ciascun docente si faccia la sua idea su tale questione), altro è parlare di questioni giuslavoriste, altro è, invece, assolvere, come sempre fanno i docenti, con responsabilità e serietà alla molteplicità di impegni derivanti, in primis, da questioni collegate alla deontologia e alla funzione proprio che esercitano, quella di educatori (modelli) a cui gli alunni, costantemente, si rifanno. Tutelare la funzione docente è prioritario rispetto a tutto.

<https://www.orizzontescuola.it/consigli-di-classe-e-collegi-docenti-un-modello-per-la-verbalizzazione-delle-riunioni-online/>